

Codice A1103A

D.D. 27 maggio 2025, n. 604

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della L.R. 1/2019 (F. N. 2 API 2020). Accertamento della somma di euro 500,00 sul capitolo 32066 del Bilancio finanziario gestionale 2025 -2027 annualità 2025.



ATTO DD 604/A1103A/2025

DEL 27/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della L.R. 1/2019 (F. N. 2 API 2020). Accertamento della somma di euro 500,00 sul capitolo 32066 del Bilancio finanziario gestionale 2025 -2027 annualità 2025.

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 476 del 14/07/2020, dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione carabinieri forestale Ala di Stura, a carico del signor *omissis* (**cod. ben. 392792**), nato a *omissis* e residente in *omissis* domicilio digitale *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 25/2020 del 07/07/2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati su un terreno del Comune di Ceres in località *omissis*, su terreno che costeggi la S.P.1 al *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 96, c. 2 della L.R. n. 1/2019 "*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*" relativo all'inosservanza dell'obbligo, per gli apicoltori, al fine di garantire la pubblica sicurezza, di collocare gli apiari a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private.

In particolare veniva rilevata, nel luogo sopraindicato, la presenza di un apiario (in numero di 55 alveari) collocato ad una distanza dalla strada di pubblico transito, inferiore ai 10 m (non risultando per altro applicabile, nel caso in questione, la deroga a tale distanza – pari a due metri - prevista dal medesimo comma, poiché sia il guard rail – collocato tra la strada provinciale e gli alveari – nonché il mucchio di pietrame posto alle spalle degli stessi, risultavano inferiori ai 2 metri di altezza richiesti).

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 ;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini uno scritto

difensivo né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare l'art. 96, c. 2 della L.R. n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" come sanzionato dall'art. 97, comma 4 lett. a) della medesima legge;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- Vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025";
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

diprevisione 2025-2027" (Legge di stabilità regionale 2025);

- ista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- Vista la D.G.R. n. 11-739/2025 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 500,00** a titolo di sanzione, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA)**.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 500,00 sul capitolo **32066 del Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 (annualità 2025)** (cod. ben. n. 392792) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso

amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti